

Cass. Civ., Sez. I, 15/05/2014, n. 10683 – Est. Dott. A. Didone

IN FATTO

1.- Il Tribunale di Potenza ha rigettato l'opposizione proposta dalla s.p.a. Capitalia contro il decreto ingiuntivo emesso in favore della s.r.l. Vetreria Meridionale (in concordato preventivo come "3S" s.r.l.) per la somma di Euro 164.078,05 (oltre interessi e spese), dovuta dall'ingiunta alla società opposta a titolo di canoni di locazione maturati dal marzo 1987 al luglio 1993, relativi alla locazione di un immobile locato dalla ex s.r.l. "3S Sviluppo servizi computerizzati" alla banca.

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 22.2.2007, in accoglimento dell'appello proposto dalla banca opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. In particolare - per quanto ancora interessa -ha accolto l'eccezione di compensazione, formulata dalla banca opponente, con i crediti che a sua volta la banca vantava nei confronti della s.r.l. "3S Sviluppo servizi computerizzati".

Contro la sentenza di appello la s.r.l. "3S Sviluppo servizi computerizzati" in concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la banca intimata, la quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 3.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto lo svolgimento del processo innanzi trascritto è stato redatto (sebbene con un diverso ordine) con gli enunciati contenuti nelle prime due pagine del ricorso.

3.- Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di norme di diritto (artt. 2912 e 2917 c.c.).

In estrema sintesi la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto operante la compensazione dei rispettivi crediti nonostante che sin dal 1987 l'immobile locato fosse stato pignorato da un creditore della s.r.l. "3S" e che il credito posto a base del decreto ingiuntivo si riferisse a canoni maturati dopo il pignoramento (marzo 1987 al luglio 1993), senza valorizzare, della lettera inviata dalla banca al consulente nominato in sede di ammissione al concordato preventivo, la parte ("terzo periodo della lettera") relativa alla pattuizione per la quale i canoni di locazione venivano accreditati "volta a volta" sul conto corrente destinato alla compensazione previa autorizzazione dell'amministratore della società creditrice.

Tale ultima modalità di accreditamento non risulta affatto menzionata nella sentenza impugnata e la banca resistente non ha specificamente contestato tale ricostruzione contenuta nel ricorso.

La sentenza impugnata, dunque, laddove ha fatto riferimento all'antiorità del credito (rispetto al pignoramento) tenendo conto soltanto dell'antiorità dell'apertura di credito, senza, peraltro, indicare le date in cui i crediti della banca e in quale ammontare, erano maturati e senza spiegare le modalità di compensazione del credito sorto in epoca successiva al pignoramento per i canoni dovuti dalla stessa banca debitrice dopo il pignoramento, è assolutamente carente, tenuto conto del principio per il quale il pignoramento comporta la indisponibilità e la separazione del bene pignorato dal restante patrimonio e rende il credito pignorato insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, non esclusa la compensazione (Sez. 3, Sentenza n. 2446 del 20/11/1970). Invero, la norma dell'art. 2917 c.c., che stabilisce che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non si riferisce soltanto alla estinzione che abbia luogo per fatti 'volontari' (quale il pagamento, la novazione, la rimessione), bensì a qualunque causa di estinzione e, quindi, anche alla compensazione legale, non consentendo la formulazione della norma di introdurre distinzioni tra fatti estintivi volontari ed altre cause di estinzione del credito (Sez. 3, Sentenza n. 2697 del 29/08/1962). In altri termini, la compensazione legale può essere validamente opposta, dal terzo pignorato, fino al momento del pignoramento ed anche successivamente, sempreché la compensazione si sia verificata prima del pignoramento, cioè la coesistenza dei reciproci debiti crediti, liquidi ed esigibili risalga ad un momento anteriore al pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 2697 del 29/08/1962). Siffatta lacuna motivazionale impedisce di accertare se la Corte territoriale abbia correttamente applicato gli artt. 2912 e 2917 c.c..

Talchè si impone l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo (relativo alla violazione delle norme innanzi indicate) occorrendo un nuovo esame da parte del giudice del rinvio che consenta di ricostruire compiutamente i rapporti intercorsi tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014